

**IL PUNTO SULLA LEGISLAZIONE PENALE IN
TEMA di VIOLENZA di GENERE, tra
NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE**

Relazione di M. Cristina FAILLA

La Spezia, 11 luglio 2014

Analisi del fenomeno

- Nell'anno 2013, in Italia, sono state ammazzate più di 120 donne, una donna uccisa ogni tre giorni;
- in Europa ogni giorno vengono uccise sette donne dal loro partner;
- più di 100 paesi sono privi di una legislazione specifica (dato Onu);
- 603 milioni di donne vivono in paesi che non considerano la violenza contro le donne come un reato;
- 150 milioni di bambine/ragazze nel mondo hanno sperimentato violenza e sfruttamento sessuale;
- la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è l'omicidio da parte di persone conosciute;
- almeno una donna su tre in tutto il mondo ha subito violenze fisiche, sessuali o abusi di altro genere nella sua vita.

Le vittime sono donne di tutte le età, provenienze, estrazioni socio culturali, legate da un solo filo conduttore: essere donne ed essere uccise da un uomo in cui avevano riposto fiducia.

Il femminicidio

Parliamo di "femminicidio", un termine coniato nel 1993 dalla antropologa messicana **Marcella Lagarde** per descrivere le forme di discriminazione e di violenza che gli uomini e la società infliggevano alle donne, in quel periodo, in Messico.

Il femminicidio, come fenomeno sociale, è salito alla ribalta delle cronache internazionali grazie al film **Bordertown** che racconta della strage delle donne di Ciudad Juarez (una città di frontiera al confine tra Messico e gli Stati Uniti) dove dal 1992 più di 4500 giovani donne sono scomparse e più di 650 sono state stuprate, torturate e poi uccise e abbandonate nel più totale disinteresse della società e delle istituzioni, con l'evidente complicità delle forze dell'ordine corrotte, della politica e della criminalità organizzata.

La Lagarde, nominata parlamentare grazie al sostegno delle donne, costituì una commissione speciale parlamentare sul femminicidio che, lavorando per circa 10 anni sulle informazioni reperite da procure generali, associazioni femminili, corte suprema, organizzazioni civili, giornali, verificò che l'**85% dei femminicidi Messicani avveniva tra le pareti domestiche per mano di parenti e che riguardava trasversalmente tutte le classi sociali.**

Nozione di "femminicidio"

- Il "femminicidio" va inteso come ogni pratica sociale di violenza fisica o psicologica che attenta alla integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà e alla vita della donna al fine di annientarne l'identità fino alla sua sottomissione e addirittura alla morte.
- La violenza si può manifestare in qualunque forma ed è, in sostanza, l'affermazione autoritaria di una diseguaglianza.

Rapporto ONU: il femminicidio in Italia

Lo **Special Rapporteur** sulla "violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze" redatto dalle Nazioni Unite (15-26 gennaio 2012), così descrive il femminicidio e la condizione femminile in Italia:

- la violenza sulla donna ad opera di persone a lei vicine raggiunge in Italia percentuali quantificate tra il 70 e 87 per cento (a seconda della fonte) e la maggior parte delle manifestazioni non emerge a causa della loro maturazione *"nel contesto di una società patriarcale dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime in gran parte dipendono economicamente dagli autori della violenza e persiste la percezione che le risposte dello Stato non saranno appropriate o utili"*.
- *"gli stereotipi di genere che predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società sono profondamente radicati, le donne portano un pesante fardello in termini di cura della casa, mentre il contributo degli uomini ad essa è tra i più bassi del mondo"*;

Rapporto ONU: la condizione femminile in Italia

- i media percepiscono e rappresentano la donna italiana come una figura di basso profilo, poiché *“il 53% delle donne apparse in televisione non parlava, mentre il 46% era associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2% a questioni di impegno sociale e professionale”*;
- l'articolo 51 della Costituzione afferma il principio della parità di genere, ma le donne sono sottorappresentate nell'ambito dell'impiego pubblico e privato, a livello nazionale, regionale e locale e *“le alte posizioni manageriali in entrambi i settori, pubblico e privato, sono ancora dominate dagli uomini, anche nei luoghi di lavoro dove le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro”*; ed ancora, i tassi di disoccupazione delle donne e dei giovani sul territorio sono superiori rispetto a quelli degli uomini.

Le origini psicologiche del femminicidio

- **il momento in cui le donne rischiano di più la violenza coincide con il momento in cui decidono di concludere una relazione e con i primi tre mesi dalla rottura del rapporto;**
- **Il femminicidio è infatti la reazione dell'uomo ad un possesso negato ed è frequentemente collegata alla decisione della vittima di uscire da una relazione sentimentale;**
- **Da un punto di vista territoriale il femminicidio si manifesta soprattutto nelle regioni dell'Italia del Nord dove si registra la metà dei reati, mentre risultano nettamente inferiori i dati relativi all'Italia del sud (circa il 30%) e del centro (circa il 20%).**
- **Tra tutti i femminicidi considerati in Italia nell'ultimo decennio ben il 71% è maturato all'interno dell'ambiente familiare o delle relazioni sentimentali e l'autore è da individuarsi nel partner, in un ex o nell'amante, dato che conferma che il femminicidio è una patologia che si sviluppa soprattutto in famiglia.**

Ciò si spiega con il ruolo centrale che la donna assume negli equilibri e nelle dinamiche del rapporto di coppia e in ambito familiare e che la individuano spesso come la responsabile della rottura di quel complesso patto emotivo sentimentale il quale, una volta compromesso, provoca nell'uomo frustrazione violenza e aggressività, veicolate solo da un senso di possesso che non ha più nulla a che vedere con l'amore.

La violenza di genere come fenomeno sommerso

I dati delle statistiche giudiziarie che fanno riferimento ai casi di violenza domestica non sono attendibili, in quanto i maltrattamenti in famiglia sono fra i reati con il più alto tasso di numero oscuro, cioè di percentuali di casi non conosciuti alle autorità giudiziarie.

Le vittime non sporgono denuncia querela perché:

- provano vergogna
- si sentono in colpa
- hanno paura
- temono ripercussioni su se stesse e sui figli
- hanno sfiducia nelle forze dell'ordine dell'autorità giudiziaria
- ritengono che quanto accaduto sia una questione privata che vada tenuta nascosta

In sostanza la **criminogenesi del fenomeno è complessa**: una donna che subisce violenza da parte del suo partner resta in uno stato di continuo terrore, tale da non poter reagire; **la violenza domestica è caratterizzata da una spirale nella quale la donna non ha percezione di essere vittima: ecco perché molte donne subiscono violenza per anni impiegando molto tempo per rendersi conto che quello che stanno subendo è una violenza ingiustificata.**

La violenza di genere come fenomeno sommerso

la violenza percepita come allarmante dall'opinione pubblica è la violenza sessuale subita da estranei, mentre per le violenze all'interno della famiglia solo l'omicidio conquista rilievo pubblico anche rispetto ai media

Gli aspetti della violenza

La violenza fisica: comprende sia l'aggressione fisica che i contatti fisici fatti per spaventare o ridurre la donna in uno stato di soggezione quali il pedinamento, la molestia continua, il controllo continuato.

La violenza psicologica: comprende ricatti, insulti, colpevolizzazioni pubbliche e/o private, svalutazioni continue, denigrazioni, umiliazione pubblica e privata, rifiuto, deprivazione, limitazione dell'espressione personale, e, nei casi più gravi, un vero e proprio lavaggio del cervello; le donne perdono completamente stima di sé, sviluppando gravi danni sul piano psicologico e tendono a colpevolizzarsi sentendosi responsabili di quanto accade, attivando, nei casi più gravi, un processo reale di distruzione morale che può condurre alla malattia mentale, all'abuso di sostanze alcolico stupefacenti, alla depressione o al suicidio.

La violenza economica: comprende i comportamenti volti ad impedire che la partner diventi o possa diventare economicamente indipendente al fine di poter esercitare un controllo diretto/indiretto su di lei, quali l'impedimento a cercare un lavoro, la privazione e/o il controllo dello stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana, il mancato assolvimento degli impegni economici assunti con il matrimonio, il mancato accesso ai conti bancari e all'uso di carta di credito, anche quando la donna ha un proprio reddito; spesso accade che il partner violento gestisca in toto il denaro o lo spenda tutto.

Segue: **Gli aspetti della violenza**

La violenza sessuale: comprende tutti gli atteggiamenti legati alla sfera sessuale quali le molestie sessuali e l'aggressione sessuale fatta con costrizione o minaccia, la costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, la visione imposta di materiale pornografico, l'imposizione a prostituirsi, la costrizione a subire comportamenti sessuali non desiderati e perversi.

Lo stalking: comprende una serie di comportamenti volti a controllare e/o limitare la libertà della persona con vere e proprie forme di persecuzione. Il termine è mutuato dalla "caccia", letteralmente significa "braccare, inseguire" e comprende comunicazioni insistenti non volute attraverso il telefono, sulla segreteria telefonica, per posta, messaggi lasciati sul parabrezza della macchina davanti alla porta di casa, pedinamenti ripetuti, vicinanza fisica continua in pubblico, invio ossessivo di doni, invio di animali o parti di animali morti, vandalismi a carico delle proprietà della vittima, quali bucare le gomme dell'automobile, danneggiarne la carrozzeria, ecc.; tali comportamenti, che hanno carattere ossessivo e persecutorio, per dar luogo al reato devono essere continuati nel tempo e incutere nella vittima paura e terrore.

Allo stalking, con il dilagare dei sistemi informatici, si è aggiunto il ciber stalking, cioè le minacce e molestie on-line, i falsi profili sui social network, il postare on line foto o filmati senza il consenso della persona.

L'intervento degli organismi internazionali

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo in più occasioni ha affermato l'esistenza di obblighi positivi degli Stati in materia di rispetto della vita privata e familiare, obblighi che dovrebbero sostanziarsi nell'adozione di misure finalizzate a tutelare l'integrità fisica e psichica e l'autodeterminazione della persona nel contesto familiare, combattendo le ingerenze e le sopraffazioni ingiustificate;

Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul 11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia il 10.9.2013 a seguito della approvazione della legge di ratifica nel giugno del 2013) riconosce che:

"il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne"

"la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi" che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione,

la *"violenza di genere è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".*

Le raccomandazioni in concreto

La società civile deve organizzarsi:

1. sul piano conoscitivo, per acquisire corrette informazioni sul fenomeno;
2. sul piano culturale, per superare atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini, in famiglia, nella società e sul lavoro;
3. sul piano operativo per approntare misure idonee a contrastare il fenomeno e per monitorare gli esiti degli interventi attraverso:
 - attività di formazione volta a rafforzare le competenze degli operatori del diritto;
 - servizi di supporto (di coordinamento, di raccolta dati e statistiche, di rilevazione dei rischi) condivisi tra le istituzioni (ministeri, forze dell'ordine, magistratura).
 - necessità che i reati previsti dalle leggi interne a ciascun Stato siano puniti con *"sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità"*
 - efficace protezione alle donne vittime di violenza ed effettiva tutela dei loro diritti (in particolare quelli di essere informate, assistite e protette) durante e dopo il processo.

Cosa si fa negli altri paesi

- Nei paesi anglosassoni esistono tribunali specializzati nella protezione dei soggetti "deboli" e nella repressione della violenza su di essi, che lavorano in equipe con magistrati inquirenti e con forze di Polizia speciali e dispongono di servizi di aiuto alle vittime (cosiddette "agenzie").
- La sicurezza delle vittime e dei testimoni è garantita dall'aiuto e dall'ascolto incondizionato degli operatori specializzati, dalla assunzione di responsabilità delle istituzioni nell'identificazione degli autori della violenza all'interno della famiglia, con corrispondente deresponsabilizzazione delle vittime e "sradicamento" del loro senso di colpa, e dal coordinamento e dalla immediatezza degli interventi a protezione delle stesse.
- L'assicurazione dei colpevoli alla giustizia è garantita da misure appropriate disposte subito dopo la denuncia per responsabilizzare i colpevoli (misure cautelari chiare e applicabili); dall'esercizio di azioni giudiziarie tempestive ed efficaci e dalla attenzione prestata alle recidive; dal monitoraggio costante dei casi violenza, dalla rapidità della consultazione dei casi, dalla priorità nella trattazione dei casi di violenza intrafamiliare su altri casi, dai tempi rapidi del processo.

Le risposte del nostro ordinamento

- Allontanamento dalla casa familiare, misura cautelare (art. 282 bis c.p.p.) introdotta con la legge 154/2001 (legge Finocchiaro);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa introdotto con la legge 38/2009 sullo stalking;
- Con legge n° 77 del 27 giugno 2013, approvata con voto unanime dei due rami del Parlamento, è stata autorizzata la ratifica della Convenzione di Istanbul fatta l'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- legge 119/13, entrata in vigore il 16 ottobre 2013 (che ha convertito il decreto-legge n° 93).

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119

- la nuova normativa intitolata "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" affronta il fenomeno della violenza di genere dal punto di vista della "sicurezza pubblica" e non come esigenza di tutela dei diritti fondamentali delle donne;
- Si legge infatti nelle motivazioni del provvedimento che la legge si è resa necessaria per il "*.. susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato..*".
- mancano ancora interventi organici che, partendo da un approccio socio-culturale al problema, garantiscano una risposta sistematica e interdisciplinare alla violenza intrafamiliare.

Contenuti della Legge 15 ottobre 2013, n. 119

- Introduzione nel C.P. di nuove aggravanti e ampliamento delle misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e di violenza domestica.
- Previsione di risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e per la realizzazione della rete di case rifugio.

Aggravanti introdotte

- Aggravano (**art. 61 n. 11 quinquies c.p.**) i delitti non colposi contro la vita e la incolumità individuale, contro la libertà personale (connotati cioè da violenza fisica) e di maltrattamenti in famiglia i comportamenti violenti commessi in danno o in presenza di minori o di "persona" in stato di gravidanza: viene dato così rilievo giuridico al fenomeno della *violenza assistita*, valorizzando le ricadute fisiche, psicologiche, sociali e cognitive sui minori costretti ad assistere a "qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative";
- altre **aggravanti sono invece specificamente riferite alla esistenza di una relazione affettiva tra imputato/parte offesa**, e riguardano le ipotesi di violenza sessuale consumata nei confronti di donne in stato di gravidanza o nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge (anche divorziato o separato) ovvero sia o sia stato legato (anche senza convivenza) da relazione affettiva;
- Detta aggravante è stata estesa al delitto di *stalking* dove è stata introdotta la **irrevocabilità della querela in presenza di gravi minacce ripetute**

Misure pre-cautelari e cautelari

Ammonimento: il questore, in presenza di lesioni (i cosiddetti reati sentinella) può ammonire il responsabile, e può chiedere al Prefetto la sospensione della patente di guida (si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per gli atti persecutori. Non sono ammesse segnalazioni anonime ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante).

Arresto obbligatorio: in caso di flagranza, l'arresto è divenuto obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

Allontanamento urgente da casa: al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria - se autorizzata dal pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minacce aggravate e violenze) - può applicare la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa (articolo 384 bis c.p.p. introdotto dal decreto-legge) in presenza di un pericolo per la vita, l'integrità fisica ed anche per l'integrità psichica della vittima; chi è allontanato da casa potrà essere controllato attraverso il **braccialetto elettronico** o altri strumenti elettronici;

È stata configurata una speciale ipotesi di **giudizio direttissimo** prevedendo che, su disposizione del p. m., la polizia giudiziaria provvede a citare l'imputato per il giudizio speciale e per la convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore.

Interventi a protezione della persona offesa

Obblighi di informazione: a tutela della vittima scatta in sede processuale una serie di obblighi di comunicazione in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato:

1. La persona offesa dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di ogni richiesta di applicazione e modifica di misure cautelari, della richiesta di archiviazione e della conclusione delle indagini preliminari.
2. è stato previsto (art. 282 quater cpp) che il responsabile del servizio socio-assistenziale territoriale presso cui l'imputato sia sottoposto con esito positivo ad un programma di prevenzione della violenza debba comunicare la circostanza al pubblico ministero e al giudice per le valutazioni imposte dell'art. 299 c.p.p.

Segue: **Interventi a protezione della persona offesa**

Intercettazione telefoniche: estese al reato di atti persecutori

Gratuito patrocinio: a prescindere dal reddito, le vittime di atti persecutori e maltrattamenti potranno essere ammesse al gratuito patrocinio

Audizione protetta per le vittime del reato di maltrattamenti in famiglia nel corso dell'incidente probatorio, e in dibattimento, anche se maggiorenni, ove ritenute vulnerabili

Assistenza di esperto di psicologia/psichiatria infantile per l'assunzione, da parte della P.G., di minori nei reati di maltrattamenti e atti persecutori

Processi più rapidi: le indagini preliminari non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, e avranno priorità assoluta i dibattimenti per i reati di maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale ed altro.

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

- **Piano antiviolenza:** 10 milioni di euro sono stati destinati alle azioni di prevenzione, educazione e formazione. Il piano, elaborato dal Ministro per le Pari Opportunità dovrà, tra l'altro, promuovere il recupero dei maltrattanti e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per un'informazione che rispetti le donne;
- **Case rifugio:** stanziati finanziamenti anche per i centri antiviolenza e le case rifugio già esistenti o da istituirsi.

Perché la legge funzioni:

- **Promuovere e diffondere la conoscenza del fenomeno, attraverso relazioni annuali sull'applicazione delle leggi sui maltrattamenti e sui casi di femminicidio**
- **cambiare la cultura nelle relazioni non solo tra gli uomini e le donne ma tra tutti gli uomini, attraverso una vasta opera di intervento nelle scuole e nella società, demolendo le dighe psichiche freudiane di pudore, disgusto e compassione**
- **Fornire sostegno alle donne che spesso, quando denunciano, non sono in realtà ancora pronte a chiudere le relazioni violente**
- **formare operatori istituzionali specializzati tra le forze di polizia e nelle strutture giudiziarie, dove spesso si assiste alla banalizzazione degli atti violenti e si tocca con mano la solitudine della vittima**
- **Prevedere la risocializzazione del colpevole**
- **Raggiungere la consapevolezza che in realtà il passaggio giudiziario è una risorsa di crescita: le donne devono denunciare, denunciare e denunciare**

**eliminare dal
contesto
dell'omicidio la
parola "amore"**